REGOLAMENTO (CEE) N. 1507/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1982

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3011/79 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 750/81 [3], ha fissato le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 941/81 [5], ha fissato i coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che è stato attualmente fissato un solo coefficiente per tutte le parti di pollame disossate; che le parti disossate di oche e tacchini svolgono un ruolo sempre più importante negli scambi; che è quindi opportuno fissare un coefficiente che consenta il calcolo del prelievo per i due prodotti in parola;

considerando che gli scambi di « paltò d'oca o d'anatra » hanno raggiunto una certa importanza economica; che occorre perciò fissare un coefficiente che permetta il calcolo del prelievo per questi prodotti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, è opportuno riprendere la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1463/82 [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova ed il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3011/79 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue:

1. Nel capitolo 2 è inserita la seguente nota complementare:

   « 3. Sono considerate come parti dette "paltò d'oca o d'anatra", ai sensi della sottovoce 02.02 B II f), i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri ».

2. Le note complementari n. 3, 4 e 5 del capitolo 2 diventano rispettivamente n. 4, 5 e 6.

3. La sottovoce 02.02 B è modificata conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1982.

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[2] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.
[3] GU n. L 80 del 26. 3. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.
[5] GU n. L 96 dell'8. 4. 1981, pag. 13.
[6] GU n. L 172 del 27. 1. 1968, pag. 1.
[7] GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile :		
	B. altri :		
	I. Galli, galline e polli	0,70	Polli 70 %
	II. Anatre	0,70	Anatre 70 %
	III. Oche	0,70	Oche 82 %
	IV. Tacchini	0,70	Tacchini 80 %
	V. Faraone	0,70	Faraone macellate
02.02	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	I. disossate :		
	a) di oche	2,10	Oche 75 %
	b) di tacchini	2,10	Tacchini 80 %
	c) di altri volatili	2,10	Polli 70 %, anatre 70 %, faraone macellate
	II. non disossate :		
	a) Metà o quarti :		
	1. di galli, galline e polli	1,10	Poli 65 %
	2. di anatre	1,10	Anatre 63 %
	3. di oche	1,10	Oche 75 %
	4. di tacchini	1,10	Tacchini 73 %
	5. di faraone	1,10	Faraone macellate
	b) Ali intere, anche senza la punta	0,65	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
	c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali	0,45	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
	d) Petti e pezzi di petti :		
	1. di oche	1,50	Oche 75 %
	2. di tacchini	1,60	Tacchini 80 %
	3. di altri volatili	1,65	Polli 70 %
	e) Cosce e pezzi di cosce :		
	1. di oche	1,45	Oche 75 %
	2. di tacchini :		
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	0,75	Tacchini 800 %
	bb) altri	1,35	Tacchini 80 %
	3. di altri volatili	1,55	Polli 70 %
	f) Parti dette « paltò (1) d'oca o d'anatra »	1,40	Anatre 70 %, oche 75 %
	g) altre	2,00	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
	C. Frattaglie	0,45	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate

(1) Sono considerati come parti dette « paltò d'oca o d'anatra » i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :		
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	10,00	Oche 82 %
	B. altri	1,15	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili, non pressati, né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :		
	C. Grasso di volatili	1,00	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :		
	B. Grassi di volatili	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :		
	B. altre :		
	I. di volatili :		
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) :		
	1. contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :		
	aa) contenenti unicamente carni di tacchino	2,00	Tacchini 80 %
	bb) altre	2,00	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, faraone macellate
	2. altre	2,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate
	b) contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno di 57 %, di carne di volatili (a)	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 % faraone macellate
	c) altre	0,70	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini 80 %, faraone macellate

(a) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione ».

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi e fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	I. disossate :		
	a) di oche	18 (P)	—
	b) di tacchini	18 (P)	—
	c) di altri volatili	18 (P)	—
	II. non disossate :		
	a) Metà o quarti :		
	1. di galli, galline e polli	18 (P)	—
	2. di anatre	18 (P)	—
	3. di oche	18 (P)	—
	4. di tacchini	18 (P)	—
	5. di faraone	18 (P)	—
	b) Ali intere, anche senza la punta	18 (P)	—
	c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali	18 (P)	—
	d) Petti e pezzi di petti :		
	1. di oche	18 (P)	—
	2. di tacchini	18 (P)	—
	3. di altri volatili	18 (P)	—
	e) Cosce e pezzi di cosce :		
	1. di oche	18 (P)	—
	2. di tacchini :		
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	18 (P)	—
	bb) altri	18 (P)	—
	3. di altri volatili	18 (P)	—
	f) Parti dette « paltò d'oca o d'anatra »	18 (P)	—
	g) altre	18 (P)	—